ULA 'B'



30 NOV. 2015

Oggetto

## REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

# EMERICAN FEETERAL STATE OF THE PARTY OF THE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 19194/20

licenziamento

cron 24377

#### SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. FEDERICO ROSELLI

- Rel. Presidente - Ud. 29/10/2015

Dott. PIETRO VENUTI

- Consigliere - PU

Dott. VINCENZO DI CERBO

- Consigliere -

Dott. GIUSEPPE BRONZINI

- Consigliere -

Dott. UMBERTO BERRINO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

sul ricorso 19194-2014 proposto da:

S.R.L. P.I.

in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE

presso lo studio dell'avvocato

che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato

giusta delega in atti;

:015

- ricorrente -

1075

contro

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA

, presso

lo studio dell'avvocato
rappresentato e difeso dall'avvocato
giusta delega in atti;

## - controricorrente -


avverso la sentenza n. 1012/2014 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 22/05/2014 R.G.N. 2192/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/2015 dal Consigliere Dott. FEDERICO ROSELLI;

udito l'Avvocato

udito l'Avvocato

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI, che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.



-

Con sentenza del 22 maggio 2014 la Corte d'appello di Palermo, in riforma della decisione emessa dal Tribunale, dichiarava l'illegittimità del al dipendente licenziamento intimato il 9 ottobre 2012 dalla s.r.l.

con condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro presso l'aeroporto Falcone-Borzellino, al risarcimento del danna ed al versamento dei contributi previdenziali.

La Corte osservava che la lettera di licenziamento indicava, quale giustificato motivo, la "sopravvenuta inidoneità fisica all'impiego" ossia alle mansioni, corrispondenti al quinto livello del c.c.n.l. 8 luglio 2010 per il personale di terra del trasporto aereo e delle attività aeroportuali, di operaio adibito alla conduzione ed alla manovra di qualsiasi mezzo e/o attrezzatura di particolare complessità, compresi i mezzi speciali. La società convenuta in giudizio aveva eccepito che il dichiarato dai competenti organi medici inidoneo al trasporto manuale di carichi pesanti più di cinque chilogrammi, e che questa inidoneità alla movimentazione manuale dei bagagli rendeva inutilizzabile la residua capacità di guida e manovra di mezzi meccanici, ossia ad un'attività di pochi minuti al giorno, per di più ridotta dal 2009 a causa di un calo di voli e di passeggeri.

La Corte d'appello notava ancora che la movimentazione dei bagagli non rientrava in alcuna delle mansioni comprese nel quinto livello, ossia in quelle assegnate ai sensi del suddetto contratto collettivo, onde la non idoneità fisica a quell'attività, quand'anche espletata di fatto, non poteva costituire motivo oggettivo do licenziamento.


In particolare quell'attività non era riconducibile alle mansioni, previste dal contratto collettivo per il quinto livello, degli "operai che, pur partecipando al lavoro di altri, guidano e controllano con apporto di competenza tecnicopratica l'attività di un gruppo di lavoratori di livello immediatamente inferiore". 1

Che poi il volume di affari della società si fosse ridotto dal 2009 era circostanza irrilevante, posto che unica causa della lettera di licenziamento era stata la sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore.

Contro questa sentenza ricorre per cassazione la s.r.l. resiste con controricorso. Memorie utrinque:

# MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo la ricorrente lamenta omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ( art.360, primo comma, n.5 cod. proc. civ.) e violazione degli artt.3 l. 15 luglio 1966 n.604, 2103 cod. civ., 18 l. 20 maggio 1970 n.300, 30 l. 4 novembre 2010 n.183, 41 Cost.,osservando che, seppure le mansioni di carico e scarico dei bagagli non erano tra quelle previste nel contratto collettivo nel livello ( il quinto) di appartenenza del lavoratore, esse erano state di fatto da lui svolte fin dal giorno dell'assunzione al lavoro, con la conseguenza che, insieme alle mansioni proprie di quel livello, ossia quelle di conduzione e manovra di mezzi speciali, esse costituivano oggetto del contratto individuale ed erano perciò esigibili dalla datrice di lavoro.



E' pacifico in causa che il lavoratore venne assunto e assegnato a mansioni ben determinate ed espressamente previste nel quinto livello del contratto collettivo nazionale. Ad esse si aggiunsero di fatto altre mansioni, non comprese in quel livello e certamente non di livello superiore, alle quali in



colonia (Balle

tempo successivo il lavoratore divenne fisicamente inidoneo, ciò chedette luogo a licenziamento per motivo oggettivo.

7

: :

Non può essere accolta la tesi della datrice di lavoro, attualmente ricorrente, secondo cui quelle altre mansioni erano divenute esigibili perché accettate di fatto dal lavoratore ossia incluse nell'oggetto del contratto individuale di lavoro attraverso fatti concludenti. La tesi contrasta con l'art.2103 cod. civ., che vieta l'assegnazione del lavoratore a mansioni diverse da quelle di assunzione o non di categoria superiore e vieta ogni patto contrario.

Neppure è persuasiva l'affermazione secondo cui il licenziamento fu giustificato non soltanto dalla detta inidoneità fisica ma anche dalla sopravvenuta quasi soppressione delle mansioni di originaria e formale assegnazione, divenute quasi inutili a causa di una contrazione dell'attività d'impresa, dimostrata dal collocamento di lavoratori in cassa integrazione guadagni speciale. Circostanza richiamata nella lettera di licenziamento.

Correttamente interpretando questa lettera, la Corte d'appello ha notato come unica causa del licenziamento fosse costituita dall'inidoneità fisica del lavoratore e come l'attivazione della c.i.g.s. fosse da relegare tra i motivi del negozio giuridico unilaterale.

La contrazione dell'attività d'impresa, e la conseguente collocazione dei lavoratori in c.i.g.s., potevano dar luogo ad un diverso licenziamento, ed infatti la ricorrente parla di una procedura di mobilità.

In conclusione, l'assegnazione di un lavoratore a mansioni diverse e non superiori a quelle per le quali è stato assunto, anche col suo consenso, costituisce atto giuridico nullo ai sensi dell'art.2103, capoverso, cod. civ., con la conseguenza che la sopravvenuta inidoneità fisica a quelle mansioni non può costituire giustificato motivo oggettivo di licenziamento, mentre la sopravvenuta inutilità delle mansioni di assunzione può costituire un diverso motivo di licenziamento ( nella specie non intimato ).

Col secondo motivo la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto

Celevica Posts.

decisivo e violazione degli artt.2103, 1362 cod civ., 96 disp. att. cod. civ., art. H 2 c.c.n.l. 8 agosto 2010 per il personale di terra del trasporto aereo e delle attività portuali. Essa insiste sulla propria tesi di inclusione delle mansioni di carico e scarico dei bagagli nel contratto individuale di lavoro e aggiunge che questo contratto non contrasterebbe con quello collettivo. Infatti tra le mansioni del quinto livello, quello di appartenenza del lavoratore, erano comprese quelle degli "operai che, pur partecipando al lavoro di altri, guidano e controllano, con competenza teorico-pratica, l'attività di un gruppo di lavoratori di livello immediatamente inferiore".

2

A .

Ad avviso della ricorrente la partecipazione di operai portabagagli all'attività di guidatori e controllori di un gruppo di lavoratori di livello inferiore sarebbe sufficiente ad inquadrare i primi nel quinto livello.

E' evidente l'errore sintattico di questa tesi: al quinto livello appartiene chi guida e controlla e non chi è guidato e controllato, ciò che è stato già esattamente osservato dalla Corte d'appello.

Col terzo motivo la ricorrente prospetta la violazione degli artt. 18 l. n. 300 del 1070, 30 l. n.183 del 2010, 41 Costr., per avere la Corte d'appello ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro.

Il motivo non è fondato giacché l'art.18 cit., nel settimo comma introdotto dall'art.1 l. n.92 del 2012, prevede espressamente la reintegrazione per il caso in cui il giudice accerti il difetto di giustificazione del licenziamento "intimato per motivo oggettivo consistente nell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore", senza attribuire al giudice stesso alcuna discrezionalità.

Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.

### PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la soccombente al pagamento delle spese processuali in euro cento/00, oltre ad euro tremila per compenso professionale, più accessori di legge.

Ai sensi dell'art.1, comma 1 quater, d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,

dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dell'art.13 dello stesso d.P.R.

Così deciso in Roma il 29 ottobre 2015

Il Presidente ed estensore

Tederico Roseli

Depositato in Cancelleria

3 0 NUV. 2015

Il Funzionario Giudiziario
Adriana GRANATA

R Fenzionario Giudiziario
Adriana GRANATA